



Cofinanziato
dall'Unione europea



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, Articolo 71

ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Codice Intervento SRB01

“Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”

**Pagamenti compensativi per le zone montane
della Regione Emilia-Romagna**

Bando Regione Emilia-Romagna - annualità 2025

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)
8. Presentazione delle domande
9. Dotazione finanziaria
10. Istruttoria delle domande
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità
13. Subentri
14. Zone montane (elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)
15. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente Bando “Pagamenti compensativi per le zone montane della Regione Emilia-Romagna” ha l’obiettivo di attivare, per l’annualità 2025, l’intervento SRB01 “*Sostegno zone con svantaggi naturali montagna*” del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 (P.S.P. 2023-2027) e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (CoPSR 2023-2027) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022, e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 27 gennaio 2025 e successive modifiche.

L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane.

L’indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

L’obiettivo dell’Intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana. Risulta infatti essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025).

L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla Condizionalità e dalla Condizionalità sociale.

Il presente bando è subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.P. 2023-2027 in quanto dette modifiche riguardano anche specificità regionali relative alla scheda dell’Intervento SRB01 del Piano. Pertanto, la concessione dei contributi sarà disposta solo a seguito della suddetta approvazione.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dall’Intervento SRB01 del P.S.P. 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027, “*Sostegno zone con svantaggi naturali montagna*”, gli agricoltori qualificabili “agricoltori in attività” che conducono superfici agricole nelle zone svantaggiate montane della Regione Emilia-Romagna. Per il riconoscimento delle condizioni di “agricoltori in attività” si rimanda a quanto disposto nel sottoparagrafo 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027 e all’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, loro modifiche e integrazioni, come riportato al capitolo “Elementi comuni e trasversali agli interventi” del CoPSR 2023-2027.

L’Intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- condurre superfici agricole *ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, del Reg. (UE) n. 1305/2013 che soddisfano le condizioni di "attività agricola" di cui all'art. 4 par. 2 del Reg. (UE) n. 2115/2021, e di "attività minima" come definita al capitolo 4 del P.S.P. 2023-2027;*
- essere *Agricoltore in attività (vedi par. 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027 e art. 4 del D.M. n. 660087/2022);*

La richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima come definita dal P.S.P. 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027. Per l'Intervento SRB01 non è accoglibile una domanda di sostegno se la superficie ammissibile al pagamento delle indennità è inferiore a 2 ha.

Per i richiedenti che presentano distinte richieste di indennità riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), la domanda SRB01 è comunque accoglibile se la superficie complessivamente ammissibile al pagamento delle indennità in entrambe le zone svantaggiate è pari o superiore a 3 ha.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Consorzi e proprietà collettive e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se conducono direttamente, con regolare titolo, le superfici oggetto di richiesta di indennità e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Sono eleggibili al pagamento delle indennità le sole superfici per le quali sarà assicurata la continuità di conduzione dal richiedente nell'anno di riferimento, dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Nei casi di cessione totale delle superfici richieste a pagamento in una domanda relativa all'Intervento SRB01, le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di Condizionalità, di Condizionalità sociale e di mantenimento dell'uso agricolo per il periodo residuo fino al 31 dicembre 2025. Nei casi di trasferimento parziale prima di detto termine le particelle interessate non risultano più eleggibili.

4. Superfici associabili a pagamenti per indennità

Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti nelle *zone montane svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.*

Le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027; in particolare, *le indennità sono corrisposte alle superfici agricole di cui all'art. 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021, utilizzate e/o mantenute in*

uno stato idoneo alla coltivazione o al pascolo come da paragrafo 2 del medesimo articolo e come anche dalle definizioni di cui al capitolo 4 paragrafo 4 del P.S.P., al D.M. n. 660087/2022, alla Circolare AGEA n. 67143/2023, loro modifiche e integrazioni, e come riportato al capitolo "Elementi comuni e trasversali agli interventi" del CoPSR.

In fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione fino al termine del periodo di riferimento.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività agricola e di attività minima non computate per i pagamenti delle indennità, a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 7) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio nei casi di previsioni sulla possibile perdita di conduzione o sulla possibile modifica dell'uso agricolo prima del termine del periodo di riferimento), è rilevante unicamente in relazione all'ottenimento e al controllo delle obbligazioni inerenti alla *Condizionalità* (paragrafo 12).

Ai fini della ammissibilità di pascoli al pagamento delle indennità è riconosciuto solo il pascolamento con animali propri e non il pascolamento di terzi.

I Pascoli con tara sono elegibili solo nelle aziende che allevano una delle seguenti tipologie di bestiame: bovino, ovi-caprino ed equino, sempreché siano rispettate le condizioni inerenti allo svolgimento di "attività agricola" e di "attività minima" in precedenza citate.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, le indennità sono riconoscibili solo per i castagneti in attualità di coltura; non sono ammissibili altre tipologie di soprassuoli con presenza di castagno. Pertanto, saranno elegibili al pagamento di indennità solo le superfici con castagneti indicate con codice dichiarativo "castagneti da mensa", fermo restando il rispetto della condizione del loro utilizzo e/o mantenimento in uno stato idoneo alla coltivazione, come sopra precisato.

Sono considerate "castagneti da frutto in attualità di coltura" (corrispondenti ai "castagneti da mensa" dei piani colturali - computabili nella SAU), le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di cui alla circolare Masaf n. 146184 del 8 marzo 2023¹. Le stesse superfici sono ammesse se classificabili come "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

5. Aree di applicazione

L'Intervento SRB01 si applica *alle superfici agricole ricadenti in zone montane designate svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013*. Dette zone corrispondono al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Le indennità del presente Bando sono riconosciute solo per le zone svantaggiate montane ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto elegibili a pagamento particelle ricadenti in territori svantaggiati di altre Regioni.

¹ Ha sostituito la precedente circolare (Mipaaf) n. 574 del 22/03/2019.

L'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 14.

6. Entità degli aiuti

*L'importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola per anno è fissato fino a un massimo di Euro **300** per le aziende zootecniche e di Euro **250** per le altre aziende.*

Per aziende zootecniche si intendono quelle che, al momento della domanda, allevano una delle seguenti tipologie di bestiame: bovino ovi-caprino ed equino, con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di SAU condotta.

Per il computo delle UBA si impiegheranno gli indici di conversione indicati nel paragrafo 4.7.3 del P.S.P. 2023-2027 *“Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale”*. Di seguito si riporta estratto della tabella del Piano.

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 per l'intervento SRB01 non prevedono l'attivazione di processi selettivi, si prevede di pagare le indennità a tutti gli aventi diritto.

7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)

L'aiuto a livello aziendale è soggetto al meccanismo di degressività in base all'estensione della superficie agricola (SA). La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha: erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha: il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha e inferiore o uguale a 50 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;
- per aziende con superficie a premio superiore a 50 ha e inferiore o uguale a 60 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20%, per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30% e per quella eccedente i 50 ha è ridotto del 50%.

Il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 60 ha.

La degressività delle indennità sarà computata considerando entrambe le zone soggette a vincoli naturali, sia montane che non montane; nell'ambito di ciascuna azienda sarà applicata

prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione in zona non montana (SRB02) e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (SRB01).

8. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno riguardanti l'adesione all'Intervento SRB01 hanno anche valenza di domande di pagamento. Le domande di aiuto per il presente Intervento sono pertanto definite *domande di sostegno e pagamento*.

L'Intervento SRB01 è compreso fra gli *interventi basati sulle superfici e sugli animali* di cui al Titolo III, Capo IV, del Reg. (UE) n. 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Le domande di sostegno e pagamento sono presentate in conformità alle disposizioni di cui ai Regg. (UE) n. 2021/2116 e n. 2022/1173, ai DD.MM. n. 660087/2022 e n. 147385/2023, loro modifiche e integrazioni, e a ulteriori provvedimenti nazionali inerenti alla presentazione delle domande a superficie da valere per l'annualità 2025.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173, le domande devono essere presentate entro un termine che deve essere definito dallo Stato membro. Al riguardo, il già citato D.M. n. 147385/2023 ha fissato, a livello nazionale, al **15 maggio 2025**, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e a capo di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/2016.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2025.

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per Ambito territoriale.

La domanda è unica anche qualora le superfici richieste a indennità ricadano in territori di più Ambiti territoriali. In tal caso, la competenza relativa all'istruttoria è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie per la quale è richiesta l'indennità.

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Con riguardo alla possibilità di ammettere presentazioni tardive di domande di sostegno e pagamento di cui al presente Bando si rimanda alle previsioni, limiti e condizioni, stabiliti dalle disposizioni nazionali sulla presentazione delle domande a valere sull'annualità 2025.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande di aiuto nei limiti previsti dall'art. 7, paragrafo 1, del già citato Reg. (UE) n. 2022/1173 e da specifici provvedimenti nazionali.

9. Dotazione finanziaria

Le risorse attribuite agli Interventi SRB01 e SRB02 per l'intero periodo di programmazione ammontano ad Euro 81.996.998 e gli importi concessi in riferimento ai bandi della

precedente annualità 2023, complessivamente per gli stessi Interventi SRB a circa 21 milioni di Euro.

La stima delle richieste di pagamenti per l'Intervento SRB01 a valere sull'annualità 2025 ammonta a circa 31,5 milioni di Euro.

Vista la previsione del PSP 2023-2027 di non attivare processi selettivi con riguardo all'Intervento SRB01, si procederà al finanziamento di tutte le domande ritenute "ammissibili" anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste di pagamenti, dovesse eccedere la stima annuale sopra individuata.

10. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, il controllo amministrativo sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno, è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari degli Ambiti territoriali di competenza.

Ogni Ambito territoriale competente provvede:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie finalizzate all'ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e alla concessione delle indennità. Nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice domanda di AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 20 ottobre 2025.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento sono indicati nell'Allegato 4 alla deliberazione che approva il presente bando.

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), in particolare dall'art. 113, lettera c);
- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2116/2021 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal P.S.P. 2023-2027, paragrafo 7 "Sistema di governance e di coordinamento", comprendete anche informazioni sul sistema di controllo e sanzioni del Piano;
- dal Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- da disposizioni e procedure di AGEA coordinamento e AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

La cessazione dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di riferimento (31 dicembre 2025), fatti salvi i casi di subentro ammessi di cui al successivo paragrafo 13, comporta la perdita delle condizioni di ammissibilità per le superfici interessate, e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non siano riconosciuti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116.

12. Condizionalità

All'Intervento SRB01 si applicano le disposizioni sulla Condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di riferimento delle indennità e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità, in applicazione del Titolo III, Capo I, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 42/2023, in attuazione del Titolo IV – Capo IV – del Reg. (UE) n. 2021/2116 e del Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità si richiamano altresì i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

L'intervento SRB01 è inoltre assoggettato al rispetto delle norme di condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo II del D.Lgs. n. 42/2023, in attuazione del Titolo IV, Capo V, del Reg. (UE) n. 2021/2116.

13. Subentri

Se successivamente alla presentazione della *domanda di sostegno e pagamento*, un richiedente indennità cede la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo, nei soli casi previsti dalla scheda dell'Intervento, può subentrare negli obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento delle indennità, secondo quanto disposto al punto 5 del paragrafo 4.7.3 del P.S.P. 2023-2027.

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027, con riguardo all'Intervento SRB01, limitano la possibilità di riconoscimento di subentri ai soli *casi di cessione totale delle superfici richieste* in una *domanda di sostegno e pagamento* presentata; in tale eventualità, *le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di Condizionalità, di Condizionalità sociale e di mantenimento dell'uso agricolo per il periodo residuo fino al 31 dicembre 2025.*

Il beneficiario delle indennità risponde dell'utilizzo delle superfici oggetto di pagamento per l'intero periodo di riferimento.

Nei casi di trasferimento parziale della conduzione delle superfici oggetto di richiesta di indennità prima del termine di cui sopra, le stesse particelle interessate non sono più elegibili al sostegno con possibile riconoscimento di difformità dichiarativa.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'Ambito territoriale di competenza una domanda di subentro tramite apposita procedura informatizzata a SIAG (informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>). Detta domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante. Tale istanza di subentro sarà oggetto di valutazione istruttoria da parte del Settore.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per Ambito territoriale, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

14. Zone montane (elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

L'intervento SRB01 applica alle superfici agricole del territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE (zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n. 1305/2013).

codice ISTAT	PROV.	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	Art .3 Dir 268/75/CEE e succ.
8033004	PC	BETTOLA	T	par.3
8033005	PC	BOBBIO	T	par.3
8033015	PC	CERIGNALE	T	par.3
8033016	PC	COLI	T	par.3
8033017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3
8033019	PC	FARINI	T	par.3
8033020	PC	FERRIERE	T	par.3
8033028	PC	MORFASSO	T	par.3
8033030	PC	OTTONE	T	par.3
8033038	PC	RIVERGARO	P	par.3
8033043	PC	TRAVO	P	par.3
8033047	PC	ZERBA	T	par.3
8034001	PR	ALBARETO	T	par.3
8034002	PR	BARDI	T	par.3
8034003	PR	BEDONIA	T	par.3
8034004	PR	BERCETO	T	par.3
8034005	PR	BORE	T	par.3
8034006	PR	BORGIO VAL DI TARO	T	par.3
8034008	PR	CALESTANO	T	par.3
8034011	PR	COMPIANO	T	par.3
8034012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
8034013	PR	FELINO	P	par.3
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
8034018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
8034019	PR	LEGNANO DE' BAGNI	P	par.3
8034022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
8034024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
8034026	PR	PALANZANO	T	par.3
8034028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
8034031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
8034035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
8034038	PR	TERENZO	T	par.3
8034039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
8034040	PR	TORNOLO	T	par.3
8034044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
8034045	PR	VARANO DE' MELEGARI	T	par.3
8034046	PR	VARSÌ	T	par.3
8035003	RE	BAISO	T	par.3
8035007	RE	BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035011	RE	CARPINETI	T	par.3
8035013	RE	CASINA	T	par.3

8035016	RE	CASTELNUOVO NE' MONTI	T	par.3
8035018	RE	CANOSSA	T	par.3
8035019	RE	COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035025	RE	LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035031	RE	RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035041	RE	TOANO	T	par.3
8035046	RE	VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto)	T	par.3
8035042	RE	ETTO	T	par.3
8035044	RE	VIANO	T	par.3
8035045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
8036011	MO	FANANO	T	par.3
8036014	MO	FIUMALBO	T	par.3
8036016	MO	FRASSINORO	T	par.3
8036017	MO	GUIGLIA	T	par.3
8036018	MO	LAMA MOCOGNO	T	par.3
8036020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
8036024	MO	MONTECRETO	T	par.3
8036025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
8036026	MO	MONTESE	T	par.3
8036029	MO	PALAGANO	T	par.3
8036030	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	T	par.3
8036031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
8036032	MO	POLINAGO	T	par.3
8036033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
8036035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
8036042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
8036043	MO	SESTOLA	T	par.3
8036047	MO	ZOCCA	T	par.3
8037062	BO	ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme)	T	par.3
8037007	BO	BORGIO TOSSIGNANO	T	par.3
8037010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
8037012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
8037013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
8037014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
8037015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P	par.3
8037022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
8037026	BO	FONTANELICE	T	par.3
8037027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
8037029	BO	GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T	par.3
8037031	BO	GRIZZANA MORANDI	T	par.3
8037033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
8037034	BO	LOIANO	T	par.3
8037036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
8037040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
8037041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
8037044	BO	MONZUNO	T	par.3
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P	par.3

8037049	BO	PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T	par.3
8037051	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
8037058	BO	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T	par.3
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione
8037059	BO	VERGATO	T	par.3
8039004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
8039005	RA	CASOLA VALSENIO	T	par.3
8040001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3
8040007	FC	CESENA	P	par.3
8040014	FC	GALEATA	T	par.3
8040019	FC	MELDOLA	P	par.3
8040020	FC	MERCATO SARACENO	T	par.3
8040031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	T	par.3
8040032	FC	PREDAPPIO	P	par.3
8040033	FC	PREMILCUORE	T	par.3
8040036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	T	par.3
8040043	FC	SANTA SOFIA	T	par.3
8040044	FC	SARSINA	T	par.3
8040046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
8040049	FC	TREDOZIO	T	par.3
8040050	FC	VERGHERETO	T	par.3
8099019	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P	par.3
8099020	RN	VERUCCHIO	P	par.3
8099021	RN	CASTELDELCI	T	par.3
8099022	RN	MAIOLO	T	par.3
8099030	RN	MONTECOPIOLO	T	par.3
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
8099024	RN	PENNABILLI	T	par.3
8099025	RN	SAN LEO	T	par.3
8099026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
8099031	RN	SASSOFELTRIO	T	par.3
8099027	RN	TALAMELLO	P	par.3
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	P	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione

15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173;
- P.S.P. 2023-2027;

- CoPSR 2023-2027;
- D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, e s.m.i., recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023;
- procedure operative disposte da Organismi Pagatori,
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.